



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD  
SEZIONE III CIVILE**

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

Dott. Arminio Salvatore Rabuano   Presidente

Dott.ssa Cristiana Satta           Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Laconica   Giudice rel.

Lette le istanze presentate da I.S. e I.A., volte ad ottenere la dichiarazione di fallimento del Calzaturificio G. S.a.S. di M.A., con sede in           ;

a scioglimento della riserva di cui al verbale di comparizione del 27 novembre 2015;

udita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria;

rilevato che all'udienza sopra indicata il difensore delle parti istanti ha esibito e depositato relata negativa della notifica dei ricorsi per fallimento ed ha chiesto termine per rinotifica;

considerato che l'art. 15 co. 3 l. fall. nel regolare il procedimento di notifica del ricorso e del decreto di convocazione del tribunale dispone che: *“Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”*; rilevato che nel caso di specie la notifica degli atti introduttivi è inesistente, in quanto, a seguito del cattivo esito del tentativo di notifica promosso dalla cancelleria, l'ufficiale giudiziario, con relata del 27.10.2015, ha attestato di non aver potuto procedere alla notifica presso la sede legale della società in quanto non rinvenuta, e non risulta effettuato il deposito dell'atto presso la casa comunale in cui ha sede l'impresa resistente secondo il disposto della norma già indicata;

ritenuto dunque la chiesta rinotifica non può essere concessa ai sensi dell'art. 291 primo comma c.p.c., in quanto, come già rilevato, il tentativo di notifica intentato da parte istante integra gli estremi di una notifica inesistente e non meramente nulla;

considerato dunque che la richiesta di parte istante non può che sostanziare una richiesta di rimessione in termini, che potrebbe essere accolta solamente laddove venisse dimostrata la non imputabilità a parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo ai sensi dell'indicato art. 15 l. fall., che nel caso di specie non risulta né dedotta né dimostrata; sul punto, in particolare il Collegio rileva che, avendo l'ufficiale giudiziario attestato il cattivo esito del tentativo di notifica dell'atto introduttivo presso la sede legale della società con relata del 27.10.2015, parte istante ben avrebbe potuto riattivare il procedimento notificatorio, chiedendo all'ufficiale giudiziario il deposito dell'atto presso la casa comunale di riferimento, ottenendo dunque il perfezionamento della notifica secondo le modalità definite dall'art. 15 l. fall. nel rispetto del termine a comparire di quindici giorni indicato dalla stessa norma;

rilevato, ad abundantiam, che dalla visura camerale in atti la società resistente risulta cancellata dal registro delle imprese dal 25.07.2008 e che, pertanto, anche qualora la notifica fosse andata a buon fine, non si potrebbe addivenire ad alcuna pronuncia di fallimento della detta società, stante il disposto dell'art. 10 l. fall. secondo il quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;

letti gli artt. 15 e 22 L.Fall.;

P. Q. M.

DICHIARA improcedibile il ricorso;  
NULLA per le spese.

Aversa, 2.12.2015

Il Giudice relatore  
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica

IL CASO.it

Il Presidente  
Dott. Arminio Salvatore Rabuano